



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 16/02/2023

OGGETTO: Concessione permessi studio retribuiti al dipendente matr. 167, ai sensi dell'art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che l'art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 dispone:

1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 21.05.2018

Vista la nota in data 14.02.2023, acquisita al protocollo generale n. 0003807 del 14.02.2022, con la quale il dipendente --- omissis... ---- matr. 167 - Istruttore Direttivo Tecnico Esperto - cat. D - ha chiesto di poter fruire di permessi per diritto allo studio, così come previsto dall'art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

Rilevato che il suddetto dipendente ha allegato all'istanza dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al 1° anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l'anno accademico 2022/2023 presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento;

Ritenuto dover prendere atto della richiesta dell'interessata e di autorizzare la predetta a fruire dei permessi studio, ai sensi dell'art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, atteso che è rispettato il limite massimo, arrotondato all'unità superiore del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato;

Visti:

- ❖ il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- ❖ lo Statuto della Provincia;
- ❖ il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Visti e Richiamati

- ❖ l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ❖ la Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 con cui viene differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, contestualmente autorizzando l'esercizio provvisorio;
- ❖ l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- ❖ n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”;
- ❖ n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- ❖ n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- ❖ n.23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno

2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022”;

- ❖ n.312 del 16.12.2022 avente ad oggetto “Piano della Performance definitivo anno 2022 - Approvazione”;
- ❖ n. 5 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 169 D.L.gs 267/2000”;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- ❖ n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- ❖ n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

D E T E R M I N A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del dipendente --- omissis... ---- matr. 167 – Istruttore Direttivo Tecnico Esperto – cat. D – relativa alla fruizione di n. 150 ore per diritto allo studio.
- 2) **DI DARE ATTO** che, nel concedere la fruizione delle n. 150 ore quale diritto allo studio al dipendente, è rispettato il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato.
- 3) **DI CONCEDERE** al dipendente --- omissis... --- - matr. 167 - Istruttore Direttivo Tecnico Esperto - cat. D - i permessi per diritto allo studio, ai sensi dell’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, fatta salva la facoltà di organizzare i turni di lavoro in modo da agevolare la partecipazione ai corsi e agli esami.
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente all’interessato, precisando che dovrà presentare l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché, per i corsi seguiti in via telematica, la certificazione, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell’Università che la rilascia, attestante che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni; le giornate e gli orari dovranno essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.
- 5) **DI DARE ATTO** che:

- ❖ il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - ❖ in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - ❖ la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 6) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

